



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/11/2006

=====

ADDE' 07/11/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RINVIATA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
MONTINO	Esterino	Vice Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORGA	Bruno	Assessore	MICHELANGELI	Mario	"
COPPOLINI	Anna Salome	"	NIRRI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	PODANO	Giulia	"
DALLA	Francesco	"	CIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELO	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Marco	"	ZARATI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** CRISIS


ASSENTI: COPPOLINI DE ANGELO MANCINI MICHELANGELI VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 865

Oggetto:

Procedi di recupero e riabilitazione funzionale Ottoperanza sentenza TAR Lazio Sez. III quater n.7403/08. Modificazione DGR n.424/06.



805 - 7 NOV. 2008 

OGGETTO: Presidi di recupero e riabilitazione funzionale – Ottemperanza sentenza TAR Lazio Sez. III quater n.7405/08. Modificazione DGR n.424/06

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Regione Lazio,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n.10319 del 9 giugno 2008 avente ad oggetto: *“Riassunzione da parte del Presidente della Regione Lazio di tutte le competenze inerenti al Settore Organico “Sanità” già attribuite all'Assessore alla Sanità”*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, concernente: *“Approvazione dell'atto d'indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”* ed in particolare l'art.2, comma 2, ai sensi del quale: *“Le Regioni disciplinano le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi”*;

VISTA la propria deliberazione n.914 del 24 marzo 1998 *“Regolamento dei requisiti per l'apertura e l'esercizio dei presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale”*, con la quale sono stati recepiti in materia i requisiti strutturali tecnologici e organizzativi previsti dal DPR 14 gennaio 1997;



805-7 NOV. 2008 *B*

TENUTO CONTO, al riguardo, che il TAR Lazio, Sez. I ter, con propria sentenza n.5695/04, ha annullato l'allegato C "Direzione Tecnica" della succitata DGR n.914/98, nella parte in cui dispone che la direzione tecnica dei presidi ambulatoriali di recupero di rieducazione funzionale possa essere affidata a laureati in medicina iscritti all'albo professionale con una "anzianità di servizio di cinque anni nella corrispondente branca specialistica";

VISTA la legge regionale 3 marzo 2003, n.4: "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio - sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, in proposito, il proprio provvedimento attuativo della suddetta L.R. n.4/03 n.424 del 14 luglio 2006: "Legge regionale 3 marzo 2003 n.4 "Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie", con particolare riferimento al capitolo 3.3. del relativo allegato tecnico, recante i requisiti minimi di natura strutturale (punto 3.3.1.), tecnologica ed impiantistica (punto 3.3.2.) nonché organizzativa (punto 3.3.3.) propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per i presidi di recupero e riabilitazione funzionale;

RILEVATO in particolare che all'interno del primo capoverso del succitato punto 3.3.3. è stato espressamente previsto che: "Per quanto riguarda le strutture di nuova realizzazione, il Direttore responsabile è un medico in possesso della specializzazione in medicina fisica e riabilitativa o disciplina equipollente ovvero di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nel settore";

TENUTO CONTO che avverso predetta previsione è stato inoltrato ricorso al competente TAR Lazio per l'ottemperanza della succitata sentenza n.5695/04, per la declaratoria di nullità, in quanto elusiva del giudicato ivi formatosi, della DGR n.424/06, per quel che concerne la parte di cui sopra;

VISTA la sentenza del TAR Lazio, sez III quater n.7405/08, con la quale il Giudice ha ordinato alla Regione Lazio "di dare piena esecuzione alla sentenza (...) n.5695 del 2004" e, conseguentemente, "di modificare il capoverso del punto 3.3.3. della delibera n.424 del 14.7.2006 della G.R. Lazio, nella parte in cui per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle strutture sanitarie e socio sanitarie, con riferimento ai presidi di recupero e riabilitazione funzionale, è statuito che, per quanto riguarda le strutture di nuova realizzazione, il Direttore Responsabile può essere anche un medico in possesso della mera anzianità di almeno 5 anni nel settore";

RITENUTO pertanto, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, sez. III quater n.7405/08, di modificare, in esecuzione della sentenza n.5695/04, la previsione del



805 - 7 NOV. 2008 JS

primo capoverso del punto 3.3.3. del capitolo 3.3., recante i requisiti minimi propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei presidi di recupero e riabilitazione funzionale, di cui all'allegato tecnico della DGR n.424/06, fermo restando quant'altro ivi previsto, nel modo di seguito riportato:

- è eliminata la locuzione "ovvero di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nel settore";
- il nuovo testo è il seguente: "Per quanto riguarda le strutture di nuova realizzazione, il Direttore responsabile è un medico in possesso della specializzazione in medicina fisica e riabilitativa o disciplina equipollente";

PRECISATO che presente provvedimento:

- non comporta alcun aumento di spesa;
- non rientra nel novero degli atti da sottoporre alle procedure di concertazione con le Parti Sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano,

in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio, sez. III quater n.7405/08

- di modificare, in esecuzione della sentenza n.5695/04, la previsione del primo capoverso del punto 3.3.3. del capitolo 3.3., recante i requisiti minimi propedeutici al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei presidi di recupero e riabilitazione funzionale, di cui all'allegato tecnico della DGR n.424/06, fermo restando quant'altro ivi previsto, nel modo di seguito riportato:
 - è eliminata la locuzione "ovvero di un'anzianità di servizio di almeno 5 anni nel settore";
 - il nuovo testo è il seguente: "Per quanto riguarda le strutture di nuova realizzazione, il Direttore responsabile è un medico in possesso della specializzazione in medicina fisica e riabilitativa o disciplina equipollente".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL.

IL PRESIDENTE : F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO : F.to Paolo IACONIS

ROMA 11 NOV. 2008

